

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)



DETERMINAZIONE n. 130 del 30 LUG. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 31 LUG. 2014

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LE ASSOCIAZIONI SINDACALI A CARATTERE NAZIONALE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE CHE SIANO STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;

Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;

Visto l'articolo unico, primo comma, della legge 4 giugno 1973 n. 311, il quale dispone, tra l'altro, che l'INPS può essere autorizzato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su richiesta delle associazioni sindacali a carattere nazionale, ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

Visto l'articolo unico, secondo comma, della legge 4 giugno 1973 n. 311, che dispone che i rapporti tra l'Istituto e le organizzazioni sindacali saranno regolati da convenzioni, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai soli fini di accertare che il servizio di riscossione non sia pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'Istituto, che siano rimborsate le spese incontrate per l'espletamento del servizio e che l'Istituto sia sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivanti dall'applicazione della convenzione;

Preso atto che le Associazioni sindacali interessate formulano apposita istanza all'Istituto che provvede ad inoltrarla al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale accerta la sussistenza o meno, in capo all'associazione richiedente, dei requisiti prescritti e, in caso positivo,

autorizza l'Istituto a stipulare la convenzione, il cui testo è stato già oggetto di approvazione da parte del Ministero medesimo;

Considerato che l'adozione di un testo convenzionale quadro che sarà sottoposto alla preventiva autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, prima della sottoscrizione con le singole associazioni, garantirà l'uniformità nella regolazione dei rapporti tra l'Istituto e le associazioni stipulanti;

Considerato che sulla base della sopra citata disposizione di legge, l'Istituto procederà a sottoscrivere una convenzione con ciascuna associazione richiedente, adottando il presente schema tipo determinato dall'Istituto, previa:

- approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del testo convenzionale determinato;
- autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che accerti il possesso dei requisiti previsti dalla legge;
- compilazione degli spazi in bianco di cui al testo che viene determinato.

Pertanto, ai fini della stipula delle singole convenzioni verranno riempiti gli spazi in bianco inerenti a:

- 1) la costituzione delle parti stipulanti la convenzione;
- 2) il numero e la data di adozione della presente determinazione commissariale;
- 3) la data ed il numero di protocollo del provvedimento con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approverà il testo convenzionale determinato;
- 4) il numero e la data di adozione della determinazione presidenziale dell'INPS che attesterà il verificarsi della condizione sospensiva apposta alla presente determinazione commissariale;
- 5) la data ed il numero di protocollo della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attesti la natura dell'associazione sindacale richiedente, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- 6) la data ed il numero di protocollo della nota con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;
- 7) il numero e la data di adozione della determinazione che l'Istituto annualmente adotterà al fine di stabilire l'ammontare del rimborso spettante all'INPS delle spese incontrate per l'espletamento del servizio, sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente;

Considerata l'evoluzione del processo di telematizzazione dei servizi resi dall'Istituto;

Premesso che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

Considerato che ciascuna associazione sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

Atteso che la convenzione avrà validità fino al 31 dicembre 2014 con possibilità di rinnovo annuale a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione;

Atteso altresì che in mancanza di richiesta di rinnovo la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni;

Considerato che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il presente negozio giuridico;

Precisato che l'Inps si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione;

Considerato che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'imputazione del rimborso spese - relativo alla riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - farà capo al capitolo di entrata 1E1307004;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

- 1) di approvare lo schema di convenzione allegato - tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell'articolo unico della Legge 4 giugno 1973 n. 311 - che costituisce parte integrante della presente determinazione;
- 2) di trasmettere la presente determinazione al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. unico Legge 4 giugno 1973 n. 311, rilevato che il provvedimento è sottoposto, in forza della richiamata disposizione normativa, alla condizione sospensiva dell'approvazione, da parte del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, del testo convenzionale allegato;
- 3) di sottoscrivere digitalmente ciascuna convenzione - entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte dell'Istituto del provvedimento rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che attesti la natura dell'associazione sindacale richiedente, quale associazione sindacale a carattere nazionale - salvo casi di oggettiva impossibilità da parte dell'associazione aderente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti



CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E ..., PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE CHE SIANO STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- (INPS)

E

- (ASSOCIAZIONE)

(in appresso indicata anche come "Associazione" o "Associazione sindacale");

VISTI

- la determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ...;
- il provvedimento con cui il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il testo convenzionale allegato alla determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ...;
- la determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ... che ha attestato il verificarsi della condizione sospensiva apposta alla determinazione commissariale dell'INPS n. ... in data ...;
- l'articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311;
- il D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997, in materia di riscossione unificata di tributi e contributi;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;
- la nota prot. ... in data ... con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha attestato la natura dell'associazione sindacale di cui sopra, quale associazione sindacale a carattere nazionale;
- la nota prot. ... in data ... con la quale il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha autorizzato l'Istituto ad assumere il servizio di esazione dei contributi per assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l'associazione sindacale a carattere nazionale affida all'INPS l'esazione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all'associazione.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

ARTICOLO 3

Procedura di versamento

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l'associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell'INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.

ARTICOLO 4

Misura del contributo

L'INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell'UNIEMENS.

Qualora il datore di lavoro non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.

Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare nell'UNIEMENS l'importo della quota stessa.

E' escluso, per l'INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

L'INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.

ARTICOLO 5

Costi

L'associazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, gli importi sono stati stabiliti per l'anno ... con Determinazione ... n. ... in data ..., sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- contributi per assistenza contrattuale
per ogni UNIEMENS Euro ...

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale

L'INPS corrisponderà all'associazione - Sede nazionale - senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall'UNIEMENS, di cui al precedente ARTICOLO 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente ARTICOLO 5.

Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell'UNIEMENS.

Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell'INPS metteranno a disposizione dell'associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l'indicazione del periodo contributivo e dell'ammontare del versamento.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Fornitura dati

Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dell'UNIEMENS, le Strutture territoriali INPS trasmetteranno all'associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare dei contributi risultanti dall'UNIEMENS nell'anno di riferimento;
- l'ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;
- l'ammontare del rimborso spese.

ARTICOLO 8

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'ARTICOLO 1 e verso i

terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all'eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

ARTICOLO 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli

adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 10

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2014.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 11

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 12
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto.

(INPS)

(ASSOCIAZIONE)

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, ... dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 *Oggetto*, ARTICOLO 2 *Modalità di riscossione*, ARTICOLO 3 *Procedura di versamento*, ARTICOLO 4 *Misura del contributo*, ARTICOLO 5 *Costi*, ARTICOLO 6 *Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale*, ARTICOLO 7 *Fornitura dati*, ARTICOLO 8 *Clausola di salvaguardia*, ARTICOLO 9 *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, ARTICOLO 10 *Entrata in vigore, durata e recesso*, ARTICOLO 11 *Foro competente*.

(ASSOCIAZIONE)